

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI Presidente

(BA) CAMILLERI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) TOMMASI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) STEFANELLI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BA) PANZARINO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 20/07/2021

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, l'uno contro delegazione di pagamento (n. ***858) e l'altro contro cessione del quinto (n. ***222), entrambi stipulati in data 23/11/2016 ed estinti anticipatamente previa emissione di conteggi estintivi rispettivamente del 29/01/2021 e del 07/01/2021, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede: per il contratto n. ***858:

- di controllare la documentazione allegata e di chiedere all'intermediario convenuto "altra documentazione integrativa", al fine di ottenere il rimborso spettante; per il contratto n. ***222:
 - il rimborso delle commissioni *up front* pari ad € 1.831,91.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo l'inammissibilità del ricorso de quo, stante l'assoluta genericità e indeterminatezza dell'oggetto; evidenzia che le domande della ricorrente sono state formulate in maniera vaga e imprecisa, tale da non consentire di comprendere e circoscrivere il petitum e di predisporre un'adeguata e una puntuale difesa.

In particolare, in merito alla richiesta di rimborso delle commissioni up front, asserisce che non risulta comprensibile se la ricorrente abbia chiesto la restituzione delle "spese di



gestione piuttosto che dei premi assicurativi o di spese di altra natura"; quanto alla domanda relativa al rilascio della "documentazione integrativa" del contratto, precisa che la cliente avrebbe potuto richiederla direttamente all'intermediario, meglio circostanziando e specificando la richiesta.

Rileva dunque il carattere consulenziale della domanda e richiama l'orientamento dei Collegi sul punto.

Chiede al Collegio di rigettare il ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione del Collegio concerne le richieste restitutorie del ricorrente, frutto della estinzione anticipata di due contratti di finanziamento.

Rilievo preliminare presenta, tuttavia, l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall'intermediario in ragione della genericità della domanda formulata.

Per vero, rileva il Collegio come, in relazione al contratto n. ***858, la ricorrente non quantifichi l'importo richiesto, né indichi alcuna voce di costo, limitandosi a domandare il controllo degli allegati al ricorso e l'acquisizione di documenti integrativi al fine di ottenere il rimborso spettante; quanto al finanziamento n. ***222, chiede invece la retrocessione delle commissioni up front per 1.831,91, importo che, tra l'altro, non risulta conciliabile con quanto risultante dall'applicazione del criterio pro rata temporis o del criterio della curva degli interessi alle voci di costo addebitate in contratto.

Il Collegio si riporta al consolidato orientamento dell'Arbitro secondo cui "il ricorrente è tenuto a formulare una domanda che sia articolata nel petitum (il provvedimento o il bene della vita richiesto) e nella causa petendi (la situazione giuridica giustificatrice della domanda) e a produrre la documentazione dimostrativa" (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 10929/16). A questa stregua, stante la impossibilità di ricavare con precisione l'oggetto della domanda dalla documentazione in atti, ritiene che il ricorso, relativamente al contratto n.***858, sia da ritenere inammissibile.

Passando alla disamina del contratto ***222, il Collegio si riporta al proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". "Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB)



disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".


"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi.

Nel merito, emerge come, in sede di conteggio estintivo, l'intermediario abbia rimborsato la somma di € 190,17, verosimilmente imputabile alla quota ripetibile dei costi di intermediazione (essendo infatti le altre voci di costo le spese di istruttoria e gli oneri erariali). Il Collegio ravvisa inoltre la natura recurring dei costi di intermediazione, costituendo corrispettivo di attività destinate ad abbracciare l'intero arco temporale di attuazione del rapporto. Natura up front deve, invece, annettersi a spese di istruttoria e commissioni rete esterna, in quanto corrispettivo di attività circoscritte alla fase prodromica alla conclusione del contratto.

Ciò posto, il Collegio, tenuto conto dei rimborsi intervenuti, accerta il diritto del ricorrente al rimborso, come risulta dal seguente prospetto:





	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	37,34%

					restituzioni			
n/c	▼		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattual	rimborsi e v	tot ristoro
\circ	spese di istruttoria	(up front)	€ 680,00	<i>€ 402,33</i> O	€ 253,90 ④	0		€ 253,90
0	costi di intermediazione	(recurring)	€ 1.191,60	€ 705,03 👻	€444,91 🔾	\circ	€ 190,17	€ 514,86
0				0	•	0		€ 0,00
0				0	0	0		
0				C	0	0		
0				়	0	<u> </u>		

tot rimborsi ancora dovuti		€ 769
interessi legali	no	

P.Q.M.

- Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 769,00.
- Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da ANDREA TUCCI